

---

## APPLICABILITA' DEL TRUST

### ALLE OPERAZIONI BANCARIE E DI INVESTIMENTO MOBILIARE

---

Novembre 2003

classificazione: [trust][rapporti bancari]

collocazione: [other/trust]

#### **Introduzione**

Il *trust* è una figura giuridica di recente introduzione in Italia, ma con una lunghissima e nobilissima tradizione in molti altri Paesi esteri, in particolare in quelli anglosassoni.

Il suo riconoscimento in Italia è avvenuto con modalità del tutto particolari.

Infatti la *Convenzione sulla Legge Applicabile ai trusts e sul loro Riconoscimento* - adottata all'Aja il 1° luglio 1985 e ratificata dall'Italia con la legge 9 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992 - prevede che i Paesi che adottino tale Convenzione riconoscano ogni *trust* costituito in conformità ad una legge specifica, anche se di un Paese diverso da quello in cui il *trust* deterrà dei beni o svolgerà la sua attività. Inoltre una serie di sentenze giurisprudenziali e numerose circolari esplicative ed interpretative, in particolare dell'Agenzia delle Entrate, sono via via intervenute a definirne le condizioni di ammissibilità nel sistema giuridico ed economico nazionale, tra cui, per esempio, l'iscrivibilità in pubblici registri di beni in *trust* o il regime tributario applicabile ai vari soggetti che coinvolti in un *trust*.

Sull'onda di una prassi sempre più ricca ed articolata, il *trust* si quindi sta diffondendo in Italia senza che sia alcuna legge di riferimento.

Anche se le applicazioni del *trust* sono vastissime e talvolta sfuggono alle classificazioni, un diffuso interesse per questo istituto giuridico nasce sicuramente dall'esigenza di una più efficace gestione del proprio patrimonio, che non viene assicurata dai tradizionali e codificati istituti giuridici.

E quindi si è scelto ad esaminare il *trust* proprio nel suo utilizzo nei rapporti bancari.

#### **Definizioni**

Per *trust* si intendono i rapporti giuridici istituiti da un disponente (*settlor*) con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato. I beni in *trust* sono intestati al *trustee* (o ad altro soggetto per conto del *trustee*), ma costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del *trustee*.

Si genera così una segregazione giuridica dei beni in *trust* rispetto sia al *settlor* sia al *trustee*.

I *trusts* consentono quindi la tutela di interessi in molti casi in cui gli strumenti civilistici risultano insufficienti.

Il *trust* non è equiparabile ad alcuna altra figura giuridica prevista dal diritto italiano (es.: società fiduciaria, fondazione, mandato, ecc.)

#### **Ipotesi di applicazioni**

A partire dal 1996 i *trusts* hanno trovato molteplici applicazioni in Italia, anche in operazioni che hanno richiesto (ed ottenuto) la iscrizione/trascrizione in pubblici registri mobiliari/immobiliari.

Poiché l'istituto del *trust* si basa su rapporti fiduciari, in particolare tra *settlor* e *trustee*, la Banca ben si presta a ricoprire il ruolo di *trustee*.

Nell'operatività bancaria, il *trust* consente di gestire la segregazione di patrimoni mobiliari rispetto sia al *settlor* sia al beneficiario. Ad esempio per la destinazione di somme di denaro dei cui redditi siano beneficiari figli minori o handicappati, per la ripartizione di somme tra i cointestatari di un rapporto con modalità differenti rispetto a quanto previsto dalla normativa civilistica, per la costituzione di garanzie in modo tale che la garanzia non si confonda né con il patrimonio del garante né del beneficiario della garanzia stessa.

Come detto, l'introduzione dell'istituto del *trust* in Italia avviene attraverso la ratifica della Convenzione dell'Aja dell'1/7/1985. Mancando una specifica disciplina nazionale, l'applicazione del *trust* in Italia avviene richiamando la disciplina di un Paese estero.

Nel caso di conto corrente bancario, l'esistenza del *trust* deve essere rilevabile dalla banca con intestazione “[nome *trustee*] *trustee* per conto del *trust* [nome *trust*]” ovvero “[nome *trust*] rappresentato dal [nome *trustee*]”. Questa seconda soluzione sembra preferibile (vedi sotto).

### **Aspetti fiscali**

La prassi negoziale ha individuato una vasta serie di tipologie di *trusts* che non sollevano problemi di ordine tributario.

Tuttavia ad oggi non esiste alcun riferimento legislativo o regolamentare che disciplini la materia. La fonte più autorevole è rappresentata dalla Delibera n.37 del SECIT dell'11/5/1996, non del tutto condivisa dalla dottrina, in particolare in materia di imposte di donazione.

Alcuni punti definiti dalla dottrina medesima sono i seguenti.

L'atto istitutivo del *trust* è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (art. 11, parte I del testo unico dell'imposta di registro); l'atto dispositivo dei beni in *trust* è assoggettato all'imposta di registro proporzionale del 3%, con esclusione delle somme di denaro e di titoli mobiliari dall'imposta proporzionale (art. 9, parte I); l'assegnazione dei beni ai beneficiari è assoggettata all'imposta proporzionale di registro (art. 1.1 e 2), con diritto alla detrazione dell'imposta assolta all'atto dispositivo.

I conferimenti di beni in *trust* per testamento è assoggettata all'imposta sulle donazioni (L.342/2000) in quanto “liberalità indiretta”; per l'eventuale successivo trasferimento dei beni a titolo gratuito si applica l'imposta sulle donazioni con detrazione dell'imposta applicata al momento dell'istituzione del *trust*.

Le modalità di applicazione generale delle imposte indirette di cui sopra presentano alternative in relazione a specifiche casistiche individuate dalla prassi e dalla dottrina, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Il *trust* ha soggettività impositiva ed è classificabile tra “le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo” e considerabile quindi soggetto passivo ai fini IRPEG.

Con riferimento ai beneficiari, secondo il SECIT, se il reddito trasferito dal *trustee* ai beneficiari costituisce reddito imponibile per questi ultimi, al fine di evitare una doppia imposizione, quanto trasferito potrà essere considerato onere deducibile nella determinazione del reddito del soggetto IRPEG-*trust*, quale ente non commerciale.

I proventi distribuiti dal *trust*, anche in sede di liquidazione, concorrono alla formazione del reddito complessivo del beneficiario. In particolare, i redditi di capitale percepiti dai beneficiari persone fisiche sono assoggettati ad imposta sostitutiva ed i medesimi redditi sono deducibili dai redditi percepiti dal *trust*.

### **Indicazioni operative**

Operatori bancari e giuristi si sono già cimentati nel delineare le modalità formali attraverso le quali aprire e gestire contratti di natura finanziari riferiti a *trusts* e *trustees*.

Premesso che l'ABI – Associazione Bancaria Italiana già nel 1996 ha predisposto uno specifico contratto di conto corrente, di seguito si riportano alcune indicazioni operative riferite a questo tipo di contratto bancario:

1. Intestare il rapporto: “[nome *trust*] rappresentato dal [nome *trustee*]”, assimilando il *trustee* ad un amministratore. La variazione del *trustee* non comporta chiusura del c/c, ma solo variazione dello specimen di firma;
2. Consegnare alla banca l'atto istitutivo del *trust*, nonché copia di tutti gli atti/eventi modificativi del *trust* stesso e, nel contempo, rilevanti per il rapporto bancario (si ipotizza la tenuta volontaria di un “libro degli eventi”).
3. Verificare la legittimità del *trust*, in particolare rispetto alla Convenzione dell'Aja e alla legge straniera richiamata. La mancanza di questi presupposti potrebbe rendere inefficace l'effetto di “segregazione” dei patrimoni. Si ipotizza che, redigendo l'atto istitutivo del *trust* per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata, la banca possa fare affidamento sul controllo di legittimità svolto dal notaio.
4. L'effetto segregativo del *trust* rende inapplicabile la compensazione tra il saldo del conto intestato al *trust* e i saldi dei conti intestati – con altre finalità – alla persona del *trustee*.
5. Analogamente il patrimonio del *trust* non può essere aggredito dai creditori del *trustee*.